

36% – Realizzazione di una rete fognaria privata per l'allacciamento alla rete pubblica

15 Novembre 2002

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la [risoluzione ministeriale 11 novembre 2002, n. 350/E](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate ha precisato l'applicabilità della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale (art.1, legge 449/1997 e successive modificazioni) anche alle spese sostenute per la costruzione di una rete fognaria di un'abitazione privata per l'allacciamento a quella pubblica.

In particolare, i lavori, per i quali il contribuente istante ha richiesto l'applicabilità del beneficio fiscale, riguardavano la realizzazione, all'interno dell'abitazione privata, della rete fognaria necessaria all'allacciamento alla rete pubblica costruita dal Comune.

In tal ambito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le disposizioni contenute nella lettera b) dell'art.31 della legge 457/1978 indicano, tra gli interventi di manutenzione straordinaria, quelli relativi alla realizzazione ed alla integrazione dei servizi igienico-sanitari, tra i quali si possono comprendere anche i lavori, realizzati con opere interne o esterne, inerenti alla costruzione della rete fognaria privata che confluisce in quella pubblica.

In modo conforme a quest'ultimo pronunciamento, tra l'altro, la precedente circolare ministeriale 24 febbraio 1998, n. 57/E aveva già chiarito, in senso più generale, che la manutenzione straordinaria si riferisce agli *"interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso"*.

Sulla base di queste considerazioni, quindi, l'Agenzia ha precisato che i lavori di realizzazione dei tronchi di collegamento tra la rete fognaria privata e quella pubblica comunale, possono essere compresi tra gli interventi per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36%, poichè, conformemente a quanto stabilito normativamente dalla lettera b) dell'art.31 della legge 457/1978, sono finalizzati ad integrare i servizi igienico-sanitari attraverso opere effettuate sulla singola unità abitativa e, come tali, possono essere qualificati come interventi di manutenzione straordinaria.

Infine, l'Agenzia ha richiamato l'attenzione sugli adempimenti necessari per usufruire della detrazione d'imposta, che, dettati dal Regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo delle disposizioni di cui all'art.1 della legge 449/1997 (Decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, come modificato dal Decreto interministeriale 9 maggio 2002, n. 153), consistono:

- nella comunicazione, tramite raccomandata al Centro Operativo di Pescara, preventivamente all'inizio dei lavori, della data in cui avranno inizio gli interventi ([per il modulo, cfr. Agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio abitativo privato del 2 maggio 2002](#)), con allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione degli interventi; la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali; le fotocopie delle ricevute di pagamento dell'ICI. In alternativa può, comunque, essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale si attesti il possesso della documentazione suddetta e si dichiari di poterla esibire o trasmettere su richiesta degli Uffici fiscali;
- nella comunicazione alla ASL competente per territorio, da effettuarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e sempre preventivamente all'inizio dei lavori, con la quale deve essere indicata l'ubicazione dei lavori da effettuare ed il committente degli stessi; la natura delle opere da realizzare; l'assunzione di responsabilità da parte dell'impresa appaltatrice delle opere di aver adempiuto tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e di contribuzione e la data di inizio dei lavori. La comunicazione alla ASL effettuata dall'impresa, libera, in ogni caso, il contribuente dall'obbligo dell'invio di questa ulteriore raccomandata;
- nel pagamento delle spese mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; la partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

[4530-risoluzione ministeriale 11 novembre 2002, n.350-E.pdf](#)[Apri](#)